

N° PAP-03348-2024

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 30/09/2024 al 15/10/2024*

*L'incaricato della pubblicazione
EMANUELA MARTUCCI*



Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 84/2024

Sindaco: CIRO BUONAJUTO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di pericolo per la pubblica e privata incolumità per l'immobile sito in Ercolano in vico Gaudino angolo via Pugliano

IL SINDACO

Vista la relazione di sopralluogo prot. n. 54385 del 20/09/2024, redatto dal personale della Polizia Municipale e dell'U.T.C. intervenuti, a seguito di segnalazione dei VV.FF. intervenuti in data 19/09/2024 in vico gaudino angolo via Pugliano – Fabbricato in N.C.E.U. al foglio 10, particella 667, di seguito riportato, cita testualmente:

“La volta in muratura di scardoni di pietra lavica lunga circa due metri posta a cavallo del citato vicolo Gaudino con all’estradosso un terrazzino scoperto al piano primo, presentava il distacco di porzione di pietrame rovinata sulla strada pubblica ed in generale si presentava in cattivo stato di conservazione.”

Preso atto,

che in riferimento al fabbricato in oggetto,

- per l'unità al piano TERRA sub 9 risulta intestataria

- per l'unità al piano PRIMO sub 16 risulta intestataria

per la stessa unità risultano occupanti:

- per le altre unità al piano PRIMO sub 13-14-19-20 non è stato possibile riscontrare la titolarità

Ritenuto, per tutto quanto innanzi rappresentato, di dover procedere senza indugio all'eliminazione del pericolo mediante opere contingibili ed indifferibili, per la pubblica e privata incolumità, come descritto nel verbale prot. n. 54385 del 20/09/2024.

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”*.

Rilevato che quanto sopra riportato determina le condizioni oggettivamente necessarie, in termini di contingibilità ed urgenza, per l'emissione di apposita ordinanza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del sopra

richiamato Decreto a tutela della incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Richiamato l'art. 677 del codice penale il quale stabilisce che *“il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”*.

ORDINA

Ai sigg.:

- [redacted] *****
- [redacted] [redacted] [redacted] *****

in qualità di proprietari

la messa in sicurezza “ad Horas” della facciata del fabbricato in oggetto al fine di garantire la sicurezza di passanti con l’obbligo di esibire, a lavori ultimati, idonea certificazione redatta da un tecnico legalmente autorizzato attestante la perfetta esecuzione delle opere e l’avvenuta eliminazione di ogni pericolo..

E ai sigg.:

[redacted] [redacted] *****
[redacted] [redacted] *****
[redacted] [redacted] *****
[redacted] [redacted] *****

Lo sgombero delle unità immobiliari site al Piano Terra e Primo.

PREAVVERTE

- che in caso di inottemperanza della presente ordinanza, fatta salva l’informativa alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, si procederà da parte del Comune di Ercolano all’effettuazione in danno dei proprietari del complesso immobiliare in parola, delle opere necessarie alla salvaguardia della incolumità dei cittadini;
- che ogni eventuale impugnazione alla presente ordinanza va proposta nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall’art. 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo, o nel termine di

- centoventi (120) giorni sempre dalla data di notifica della stessa al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita "il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929".

D I S P O N E

_la notifica della presente Ordinanza al sig.:

[Redacted]
[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

[Redacted] [Redacted] [Redacted]

Copia del presente atto va inviato:

- **alla Prefettura di Napoli;**
- **al Comando VV.F. di Napoli;**
- **al Commissariato di P.S. Portici –Ercolano;**
- **alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;**
- **alla Polizia Municipale di Ercolano.**

L'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, della esatta esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Avv. **Ciro Buonajuto**